



Contratto di assicurazione per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da *Clostridium botulinum*.

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle definizioni

Attiva ZOOTECCIA Garanzie Integrative Non Agevolate Individuali è una polizza per la copertura della parte di rischio a totale carico del Contraente/Assicurato avente lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma relativamente a coperture, valori e quantità non agevolabili, ai sensi del vigente Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura valido per l'annualità corrente.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Ultimo aggiornamento: 07.02.2026



Scopri i vantaggi e i servizi di **Attiva Zootecnia** consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate Individuali"



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli allevatori per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Epizootie:**
Copertura dei danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata, entro i limiti della soglia di danno.
Le coperture prestate sono le seguenti:
- ✓ **Abbattimento Forzoso**, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
- ✓ **Mancato Reddito "BASIC"**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.
- ✓ **Perdita di animali di alto valore genetico**, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato.
- ✓ **Mancata Produzione di Biogas**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale dei capi.
- ✓ **Garanzia Evento Predatorio da Canide:**
in caso di attacco che determini la morte, l'abbattimento d'urgenza, lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina, il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza.
- ✓ **Garanzia Perdita di Animali non Deambulanti:**
in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.
- ✓ **Garanzia Perdita di Animali:**
in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da Clostridium botulinum, per la sola specie bovina.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- ✗ guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- ✗ rischi atomici;
- ✗ terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- ✗ con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- ✗ in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia;
- ✗ da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detiene la migliore qualifica sanitaria;
- ✗ ad Animali, non identificati o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- ✗ direttamente o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa in materia di sanità animale, benessere animale e gestione degli allevamenti relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- ✗ da eventi non certi;
- ✗ in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- ✗ sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- ✗ la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con le Franchigie, gli Scoperti e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- ! Per Franchigia si intende la quota di valore assicurato che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- ! Per Scoperto si intende la percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
- ! Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di Decorrenza indicata in Polizza, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

- Quando il Contraente sottoscrive la polizza ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio.
- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati sono affetti e tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate dell'Allevamento negli ultimi 5 anni;
- comunicare a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque trasferimento di Animali e la documentazione relativa;
- attenersi alla vigente normativa in materia di Sanità Animale relativa alle Malattie oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli Animali;
- consentire al personale autorizzato da Generali Italia sopralluoghi presso gli Allevamenti e di esaminare la documentazione inerente alla copertura assicurativa;
- fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- garantire agli Animali sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;
- comunicare a Generali Italia eventuali indennità o contributi pubblici ottenuti o attesi a qualunque titolo relativamente ai beni e agli eventi assicurati;
- assicurare l'intero Allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale assicurabile allevata all'interno di un comune;
- segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale;
- segnalare eventuali variazioni anagrafiche e identificative dell'Allevamento entro 15 giorni dalla data della variazione.

In caso di sinistro

L'Assicurato ha l'obbligo di:

Per le garanzie **Abbattimento forzoso e Mancato reddito, Perdita di animali di alto valore genetico, Mancata produzione di reflui**

- comunicare immediatamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, o all'Agenzia l'evento inviando la documentazione richiesta entro 3 giorni lavorativi;
- comunicare immediatamente al CCDS e all'Agenzia data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, per consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 giorni lavorativi;
- consegnare, per le specie Avicoli e Cunicoli, la relativa documentazione entro 10 giorni dalla denuncia;
- seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- consegnare a Generali Italia, tramite l'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro 48 ore dal ricevimento della stessa;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno;
- consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, ad esempio, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione o trasformazione o distruzione delle carni e dei capi morti.

Per la garanzia **Evento predatorio da canide**

- disporre l'immediato intervento del Veterinario A.S.L. competente per territorio; nel solo caso di mancato e motivato intervento del Veterinario A.S.L., l'allevatore deve attivare un Veterinario aziendale per accertare la causa di morte del capo, dando in entrambi i casi contestuale avviso dell'evento al CCDS e all'Agenzia;
- comunicare preventivamente al CCDS la data e il luogo dell'eventuale abbattimento di urgenza dei capi infortunati;
- trasmettere, anche a mezzo posta elettronica, la documentazione richiesta entro 7 giorni lavorativi dall'evento.

Per la garanzia **Perdita di animali non deambulanti**

- comunicare immediatamente al CCDS l'evento e confermare la denuncia a mezzo posta elettronica entro 48 ore lavorative successive a Generali Italia, con l'invio del certificato di non trasportabilità e di idoneità alla macellazione redatto da Veterinario.

Per la garanzia **Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum**

- comunicare immediatamente al CCDS l'evento e confermare la denuncia a mezzo posta elettronica entro 48 ore lavorative successive a Generali Italia, con l'invio del certificato o relazione del Veterinario A.S.L.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.



Quando e come devo pagare?

- Il Contraente versa il premio relativo alla Polizza sottoscritta con Generali Italia;
- Il premio viene pagato dal Contraente a Generali Italia alla sottoscrizione della Polizza;
- Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
 - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Generali Italia o all'agente in qualità di agente di Generali Italia;
 - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario Generali Italia o l'agente in qualità di agente di Generali Italia;
 - ✓ Contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione decorre dalla data di sottoscrizione della Polizza.
- L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione, con un periodo iniziale di inefficacia per le nuove polizze che, per le garanzie relative alle Epizootie, è variabile in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'Allevamento assicurato, per la garanzia Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum è di 30 giorni, mentre per tutte le altre garanzie è di 3 giorni.
- La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre dell'annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'Assicurazione.
- La Polizza attesta l'efficacia e la scadenza della copertura.



Come posso disdire la polizza?

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione della Polizza, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchessa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata. **Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

Assicurazione per i danni da epizoozie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate Individuali

data di aggiornamento: 07.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: €9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo €1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

1. **Abbattimento Forzoso e Mancato reddito "BASIC"**: le Garanzie operano **entro i limiti della soglia di danno**, e sono prestate per le specie e le epizoozie specificate nella seguente tabella:

| Specie | Epizoozia | Abbattimento FORZOSO | Mancato Reddito "BASIC" |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------|
| Avicoli | Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis) | | SI |
| Bovini | Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica | SI | SI |
| | Afta Epizootica, Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa, Dermatite Nodulare Contagiosa (ad esclusione della Regione Sardegna) | | SI |
| Cunicoli | Mixomatosi, Malattia Emorragica Virale | SI | SI |
| Equidi | Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale | SI | |
| Ovini e Caprini | Brucellosi e Scrapie | SI | SI |
| | Afta Epizootica e Blue Tongue, Dermatite Nodulare Contagiosa | | SI |
| Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky, Peste Suina Africana | | SI |
| Bufalini | Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica | SI | SI |
| | Afta Epizootica, Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa, Dermatite Nodulare Contagiosa (ad esclusione della Regione Sardegna) | | SI |

2. **Perdita di animali di alto valore genetico**: la polizza indennizza l'Assicurato, entro il limite della somma assicurata, per la perdita di animali derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:

| Specie | Epizoozia |
|-------------------|--|
| Bovini e Bufalini | Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa |

3. Mancata produzione di reflui zootecnici: la polizza indennizza l'Aderente/Assicurato, **entro il limite della somma assicurata**, per la mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:

| | |
|----------|--|
| Specie | Epizoozia |
| Bovini | Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa |
| Bufalini | Tubercolosi e Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa |
| Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky e Peste Suina Africana |

4. Evento predatorio da Canide, **entro il limite della somma assicurata**, nei casi di seguito descritti:

| | |
|-----------------|---|
| Specie | La garanzia opera unicamente nel caso in cui l'azione dell'animale predatore determini: |
| Bovini | <ul style="list-style-type: none"> - la morte - l'abbattimento d'urgenza - lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina - il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale). |
| Bufalini | |
| Equidi | |
| Ovini e Caprini | |

5. Perdita di animali non deambulanti, **entro il limite della somma assicurata**, in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.

6. Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità, **entro il limite della somma assicurata**, a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, per la sola specie bovina e bufalina.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Epizoozie

Franchigia

È prevista una franchigia per Focolaio del 10% (dieci per cento), elevata al 20% (venti per cento) per gli allevamenti situati nelle aree a maggior rischio epidemiologico.

Per il solo caso animali al pascolo/alpeggio, nel caso in cui il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato in caso di sottoscrizione della Polizza, la franchigia applicata è del 20%.

Tale percentuale va applicata al 20% del valore assicurato riportato in Polizza.

Scoperto

Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si è verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione della Polizza o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, è applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

Per gli Allevamenti ubicati in province incluse nell'area a maggior rischio epizootico, nel caso in cui la Polizza è stata emessa successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un ulteriore scoperto del 20%.

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato uno scoperto fino al 20% in relazione al livello di qualifica genetica dell'allevamento.

Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum

Scoperto:

È previsto uno scoperto per i Bovini pari al 10% con il minimo di 3.000 euro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli, allevatori, che hanno già sottoscritto almeno le coperture obbligatorie previste dalla polizza Garanzie Agevolate e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi dell'abbattimento forzoso sottosoglia per epizoozie, dall'evento predatorio da canide, dalla perdita di animali non deambulanti, dalla tossinfezione botulinica e il bisogno di copertura relativo alla protezione del patrimonio per tutelarsi dal rischio di mancato reddito sotto soglia da epizoozie e la mancata produzione reflui zootecnici per biogas.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede i seguenti costi medi di intermediazione:

- 19% per le garanzie Abbattimento Forzoso, Mancato reddito e Perdita animali di alto valore genetico
- 11% per la garanzia Mancata produzione di miele
- 15% per le altre garanzie.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|--|
| <p>All'Impresa assicuratrice</p> | <p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contestuale notizia della trasmissione al reclamante.</p> |
| <p>All'IVASS</p> | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
| <p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:</p> | |
| <p>Arbitro assicurativo</p> | <p>È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.</p> <p>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p> |
| <p>Mediazione</p> | <p>Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita</p> <p>Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa, 14, 31021 - Mogliano Veneto (TV) - Pec: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p> |
| <p>Negoziazione assistita</p> | <p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).</p> |
| <p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p> | <p>Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.</p> <p>Liti transfrontaliere</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).</p> |

REGIME FISCALE

L'imposta sulle Assicurazioni dovuta sul premio imponibile è pari al 2,5%.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

| | |
|--|---|
| <p>Diritto all'oblio oncologico</p> | <p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.</p> |
| <p>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</p> | <p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p> |

| | |
|---|---|
| Effetti dell'oblio oncologico per le imprese | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p> |
|---|---|




Indice








Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate Individuali - STRUTTURA E DEFINIZIONI PAG.

| | |
|-----------------------------------|---|
| LA STRUTTURA DEL CONTRATTO | 2 |
| DEFINIZIONI | 2 |
| DEFINIZIONI PER SPECIE | 5 |


Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate Individuali - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO PAG.

| | |
|---|----|
|  Che cosa è assicurato? | 10 |
| Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione | 10 |
|  Che cosa NON è assicurato? | 11 |
| Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia | 11 |
|  Ci sono limiti di copertura? | 12 |
| Art. 3.1 - Franchigia assoluta e scoperti | 12 |
| Con quali condizioni operative è prestata la garanzia | 13 |
| Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati | 13 |

| | |
|---|----|
| Art. 4.2- Redazione della Polizza e termini di assunzione dei rischi | 14 |
|  Dove vale la copertura? | 15 |
| Art. 5.1 Validità territoriale | 16 |
|  Che obblighi ho? | 16 |
| Quali obblighi ha l'impresa | |
| Art. 6.1 - Obblighi derivanti dalla polizza | 16 |
| Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 16 |
| Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio | 16 |
| Art. 6.4 - Altre assicurazioni | 17 |
| Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione | 17 |
| Art. 6.6 - Legge applicabile e Foro competente | 17 |
| Art. 6.7 - Misure restrittive - Sanzioni internazionali | 17 |
| Art. 6.8 - Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie | 17 |
|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | 18 |
| Art. 7.1 - Durata della Polizza | 18 |
| Art. 7.2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie della Polizza | 18 |
|  Come posso disdire la polizza? | 18 |
| Art. 8.1 - Recesso - Diritto di Ripensamento | 18 |
|  Quando e come devo pagare? | 19 |
| Art. 9.1 - Calcolo del premio della Polizza | 19 |
| Art. 9.2 - Adeguamento del premio in corso d'anno della Polizza | 19 |
| Art. 9.3 - Pagamento del premio da parte del Contraente | 20 |
| Art. 9.4 - Oneri fiscali | 20 |

Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate Individuali - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

PAG.

| | |
|---|----|
|  Che obblighi ho? | 21 |
| Quali obblighi ha l'impresa | |
| Art. 1.1 - Obblighi in caso di sinistro | 21 |
| Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento | 23 |
| Art. 1.3 - L'Indennizzo dei danni | 25 |
| Art. 1.4 - Pagamento dell'Indennizzo | 28 |
| Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato | 29 |

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA “ATTIVA ZOOTECNIA - GARANZIE INTEGRATIVE NON AGEVOLATE INDIVIDUALI”

Questa polizza integra le prestazioni della polizza ATTIVA ZOOTECNIA – RISCHI AGEVOLATI **pertanto può essere acquistata solo da chi ha già sottoscritto una Polizza agevolata.**

Indennizza i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, limite di Indennizzo delle polizze agevolate, e copre le seguenti garanzie:

- Epizootie: danni conseguenti all’abbattimento degli animali allevati ordinato dall’Autorità Sanitaria, oppure al fermo dell’allevamento o al divieto di movimentazione degli animali, sempre a seguito di ordinanze dell’Autorità Sanitaria, emanate a seguito di Epizootie assicurate.

Inoltre, copre rischi che non sono soggetti ad agevolazione pubblica come, ad esempio, la tossinfezione botulinica o i danni da predazione da canide.

FUNZIONAMENTO

L'allevatore sottoscrive una Polizza che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la polizza agevolata.

Le specie assicurabili, a seconda della garanzia, sono Avicoli, Bovini, Bufalini, Cunicoli, Equidi, Ovi-caprini e Suini.

AVVERTENZE

La polizza è acquistabile solo dopo aver sottoscritto una Polizza agevolata.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate Individuali” comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate Individuali” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione “Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate Individuali” ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

| | |
|--|---|
| Abbattimento Forzoso | Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento dovuta a: <ul style="list-style-type: none"> - abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria oppure; - abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi. |
| Abbattimento d'urgenza o di necessità | L'abbattimento del capo assicurato, consigliato dal Veterinario quando organi o funzioni vitali risultano compromessi o quando la morte è ormai certa ed imminente, al fine di evitare inutili sofferenze e di consentire il maggior recupero economico delle spoglie. |
| Agenzia | Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato di Generali Italia. |
| Allevamento | L'insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Contraente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Zootecnica. |
| Allevamento Standard | Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni. |
| Animale o Capo | L'individuo animale - della specie e razza assicurata – allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento. |
| Annualità | Periodo di Assicurazione compreso tra la data di sottoscrizione della Polizza e il 31 dicembre dello stesso anno. |
| Area a maggior rischio epidemiologico | Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizootie assicurabili, è regolata da specifici limiti, scoperti, modalità assuntive, e franchigie. Le regioni e/o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell'articolo “Aggravamento e diminuzione del rischio”. |
| Assicurato | Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
| Assicurazione | La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento. |

| | |
|---|---|
| Anagrafe Zootecnica | Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. |
| Beni Assicurati | Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti |
| Certificato di Variazione Contrattuale | Il documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per la Polizza, emesso per recepire le variazioni dei dati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il codice CUAA o la partita IVA, le quantità assicurate, i tassi, la PAU, il numero dei cicli, i Prezzi Unitari e le date di scadenza. |
| Ciclo e numero di cicli (di allevamento) | Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootecnico, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità. Per le sole garanzie Epizootie e ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento. |
| Codice di Identificazione Aziendale | Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica. |
| Contraente | Il soggetto persona fisica o giuridica –che sottoscrive la Polizza. |
| Consistenza Zootecnica | Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica. |
| Danno/Danni | Il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali. |
| Decreto Prezzi | Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n 388/2000 e D.lvo 102/2004 e s.m.i.) |
| Divieto di Movimentazione | Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di animali, delle specie sensibili all'epizootia interessata, del loro liquido seminale, ovuli, uova, embrioni e latte. |
| Fascicolo Aziendale (F.A.) | È il modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3). |
| Fermo dell'allevamento | Il periodo di inattività produttiva dell'Allevamento che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti e termina con la revoca della stessa e/o con la cessazione dei suoi effetti, come regolato dalle disposizioni di chiusura del focolaio emesse dall'Autorità Sanitaria. |
| Franchigia | Percentuale del valore assicurato che rimane a carico dell'Assicurato. |
| Focolaio | Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione di una o più Ordinanze Sanitarie di sequestro relative allo stesso evento, e termina con la revoca della/e stessa/e. |
| Generali Italia | L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchese 14. |
| Indennizzo | La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro. |
| Indennizzi Riservati | Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare. |
| ISMEA | Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. |

| | |
|---|---|
| Malattia Infettiva | La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un Capo ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche. |
| Malattie Pandemiche | Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico |
| Mancata produzione delle fattrici positive o infette abbattute | La perdita di reddito sofferta dall'Assicurato in conseguenza della mancata riproduzione oppure della mancata produzione di latte in ragione dell'abbattimento forzoso delle fattrici infette |
| Mancato Reddito | Perdita totale o parziale del reddito, derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente polizza, in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> - Fermo dell'Allevamento; - Mancata produzione di fattrici positive o infette abbattute. |
| Migliore qualifica sanitaria | Status sanitario dell'allevamento corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate. |
| Ordinanze Sanitarie | Provvedimento esecutivo dell'autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relativi all'insorgenza di malattie infettive. |
| Periodo di carenza | La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di sottoscrizione dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa. |
| Periodo di Osservazione della Sinistrosità | Periodo corrispondente ad almeno 6 mesi continuativi, antecedente il 31 ottobre di ciascuna annualità, per il quale è disponibile una completa statistica dei Sinistri oggetto della copertura assicurativa. |
| Piano Assicurativo Individuale (PAI) | Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), costituisce un allegato alla Polizza e deve essere custodito in Agenzia. |
| Polizza | La Polizza è il documento sottoscritto da Generali Italia e dal Contraente. Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che godono di agevolazioni pubbliche, e descrive i beni e i rischi assicurati. |
| Premio di Polizza | L'ammontare dovuto a Generali Italia dal Contraente per le garanzie prestate e descritte nella Polizza. |
| Prezzo Assicurativo Massimo | Valore massimo assicurabile delle produzioni zootecniche determinato per garanzia, provincia e specie, dall'apposito Decreto Prezzi emesso annualmente dal MIPAAFT. |
| Prezzo Unitario | Valore di ciascuna unità di bene assicurato specifico della specie e razza dell'allevamento assicurato. |
| Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U./ Produzione Unitaria per le garanzie relative alle Epizoozie | Percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. È pari alla Produzione Unitaria, in quanto ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento. |

| | |
|--|---|
| Qualifica Sanitaria | Stato sanitario dell'allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate. Per <i>miglior qualifica sanitaria</i> si intende quella corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate. |
| Registro Anagrafico | Registri anagrafici gestiti e aggiornati dall'Associazione Italiana Allevatori. |
| Registro di Carico e Scarico | Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica. |
| Scoperto | La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato. |
| Sequestro | Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di animali da e per l'allevamento assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli Allevamenti focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria. |
| Sinistro | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Soglia di Danno | Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20 % del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun Indennizzo. Oltre tale limite l'Indennizzo avviene per l'importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali. |
| Ufficialmente Indenne | Qualifica di allevamento o Territorio "Ufficialmente Indenne" ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modifiche. |
| Tasso di Premio | Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata. |
| Valore Assicurato | Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati della Polizza in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva di allevamento. |
| Valore Assicurato Unitario – V.A.U. | Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva di allevamento, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario. |
| Valore ISMEA | Valore di Mercato ISMEA della specie, razza e categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587) - http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484 , (sezione: rimborsi animali) |

DEFINIZIONI PER SPECIE

Allevamenti di Avicoli

| | |
|---|--|
| Accasamento | Presenza in carico dei pulcini, per Partita. |
| Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori grand parents) | Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento: |
| Fase pollastra | un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova; |
| Uova da cova in fase deposizione | un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (120 uova/anno/gallina). |

| | | | | |
|---|--|--|------------------|-------------------|
| Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori parents) | Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento: | | | |
| | Fase pollastra | un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova; | | |
| Uova da cova in fase deposizione | un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (170 uova/anno/gallina). | | | |
| Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini e Oche | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie: | | | |
| | Tipol. - Categoria | Peso Macellazione | Tipol. Categoria | Peso Macellazione |
| | Femmine | 8 kg. | Misti | 12 kg. |
| | Maschi | 19 kg. | | |
| Allevamento avicolo per la produzione di carne – Polli | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie: | | | |
| | Tipol. Categoria | Peso Macellazione | Tipol. Categoria | Peso Macellazione |
| | Da rosticceria | 1,6 kg. | Da sezionare | 4,0 kg. |
| | Da arrosto | 2,2 kg. | Misto | 2,7 kg. |
| Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; si definisce cappone un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della carne. Il peso di macellazione varia da 2.7 a 5.3 kg. | | | |
| Allevamento avicolo per la produzione di carne – Altre Specie | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; per altre specie si intende quelle diverse da Gallus Gallus e comunque assimilabili alle categorie commerciali definite per i polli da carne, quali Anatre, Faraone, Fagiani, Quaglie e Pernici. | | | |
| Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di uova. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento: | | | |
| | Fase pollastra | Allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova; | | |
| | Uova da cova in fase deposizione | Allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova da consumo. Le galline ovaiole sono allevate con le seguenti modalità, cui corrisponde l'indicata produttività massima: | | |
| | In gabbia | 290 uovo/gallina | All'aperto | 240 uovo/gallina |
| | A terra | 270 uovo/gallina | Biologica | 230 uovo/gallina |
| Avicoli per la produzione da Vita - Incubatoi | Allevamento la cui attività consiste nell'incubazione dell'uovo e la preparazione del pulcino: accettazione, disinfezione, conservazione, scelta e lavaggio uova, incubazione, schiusa, sessaggio e selezione, debeccaggio, vaccinazione, inscatolamento. | | | |
| Cassone Scarrabile | Cassone refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse animali posto esternamente alle strutture di Allevamento. L'uso del cassone comporta la sottoscrizione di un contratto di noleggio che prevede la sostituzione periodica. | | | |
| Ciclo Produttivo | Periodo che inizia con l'accasamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione. | | | |

| | |
|----------------|--|
| Partita | Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati, in una medesima struttura aziendale nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento. |
|----------------|--|

Allevamenti di Bovini

| | |
|--|--|
| Allevamenti Bovini da Latte | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte. |
| Allevamenti Bovini da Carne | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali da vita e/o da ingrasso e/o di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla riproduzione e/o al ristallo e/o alla macellazione. |
| Allevamenti Bovini da Ingrassio | <p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile a seconda delle tipologie di seguito indicate, che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.</p> <p>Nell'ambito degli Allevamenti da ingrasso si distinguono i seguenti cicli di allevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allevamento di vitello a Carne bianca o sanato (giovane bovino allevato fino al peso di 200 - 250 Kg con una alimentazione composta esclusivamente da sostituti del latte (latte ricostruito). • Allevamento di Vitellone (vitelli svezzati, sottoposti a piani di alimentazione intensivi per ottenere incrementi ponderali elevati e ridotti periodi di allevamento). In base al peso iniziale possiamo distinguere due tipi di vitelli: il vitello svezzato precocemente – cd nazionale - (generalmente nella stessa azienda) a un peso vivo compreso tra i 110 ed i 130 Kg ed il vitello di importazione, svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg. In base al peso di macellazione possiamo distinguere due tipi di prodotto: il vitellone leggero e il vitellone pesante: • Il vitellone leggero: si ottiene allevando Animali di razze aventi la tendenza ad ingrassare precocemente per cui risultano pronti alla macellazione ad un peso vivo compreso fra i 400 ed i 500 Kg. <ul style="list-style-type: none"> • Il vitellone pesante: si ottiene allevando vitelli di razze che ingrassano a pesi vivi elevati per cui possono essere macellati al peso di 550 - 650 Kg. |
| Allevamento da Rimonta | Allevamento nel quale sono presenti esclusivamente soggetti provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile e che non abbiano partorito, comunque destinati all'inserimento in allevamento di Bovini da Latte o da Carne. |
| Fattrice | Manza gravida o vacca adulta fertile, primipara o pluripara. Sono considerate Fattrici bovine di età superiore ai 24 mesi |
| Partita | Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento. |

Allevamenti di Bufalini

| | |
|--|--|
| Allevamenti Bufalini da Latte | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte. |
| Allevamenti Bufalini da Ingrassio | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da latte che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa. |
| Fattrice | Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara. Sono considerate fattrici Bufale di età superiore ai 28 mesi |

| | |
|----------------|--|
| Partita | Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento. |
|----------------|--|

Allevamenti di Cunicoli

| | |
|--|--|
| Foro Fattrice | Spazio adeguatamente predisposto all'interno dell'Allevamento per agevolare il parto delle Fattrici, anche detto buco parto. |
| Fattrice | Capo di sesso femminile, gravido oppure con precedenti eventi riproduttivi. Sono considerate Fattrici bovine di età superiore ai 7 mesi |
| Valore da Macello | Valore del capo determinato in base al peso vivo e al prezzo medio nazionale all'origine (espresso in €/Kg di peso vivo, Iva esclusa) rilevato da ISMEA sul mercato nazionale per le categorie specifiche, ed utilizzato, secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del Valore Assicurato. |
| Allevamenti cunicoli a ciclo aperto | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli da vita destinati a cicli da ingrasso. In questa tipologia di Allevamento, gli Animali nascono e sono allevati generalmente fino allo svezzamento. |
| Allevamenti cunicoli a ciclo chiuso | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino al peso tipico di macellazione. |
| Allevamento Cunicoli da ingrasso | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione del capo macellato. |

Allevamenti di Equidi

| | |
|---------------|---|
| Equidi | Per Equini si intendono i cavalli, gli asini ed i loro ibridi sterili (mulo, bardotto). |
|---------------|---|

Allevamenti di Ovini e di Caprini

| | |
|---|--|
| Allevamenti Ovini e Caprini da Latte | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte. |
| Allevamenti Ovini da Carne | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla macellazione. |
| Capi Riproduttori | Gli animali appartenenti a una delle seguenti categorie di età assicurabili: A. Agnelli da riproduzione da 6 a 12 mesi; B. Arieti da 12 a 24 mesi; C. Arieti oltre 24 mesi. |
| Fattrice | Animali della specie ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara. Ovini: Sono considerate fattrici femmine di età superiore ai 15 mesi Caprini: Sono considerate fattrici femmine di età superiore ai 12 mesi |

Allevamenti di Suini

| | |
|--|--|
| <p>Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto</p> <p>Lattoni Magroni</p> | <p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.</p> <p>Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg. Capi di peso variabile tra i 40,01 e i 90 Kg.</p> |
| <p>Allevamenti da Riproduzione a ciclo chiuso</p> <p>Suino leggero Suino pesante</p> | <p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.</p> <p>Capi grassi di peso variabile tra i 90,01 e i 110 Kg. Capi grassi di peso superiore a 110 kg.</p> |
| <p>Allevamento Suinicoli da ingrasso.</p> | <p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.</p> |
| <p>Allevamenti Suinicoli Multisede</p> <p>Sottociclo di allevamento multisede</p> <p>Scrofaia Svezzamento Magronaggio Finissaggio</p> | <p>Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in quattro sotto cicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sotto cicli:</p> <p>comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 15 kg. comprendente i suinetti dal peso di 15 fino a 30 kg. comprendente i suinetti dal peso di 30,01 fino a 90 kg. comprendente i suini dal peso di 90,01 fino a 150 kg e oltre.</p> |

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che cosa è assicurato?

Solo se è stata sottoscritta almeno una garanzia relativa alle Epizootie della Polizza Agevolata Rischi Zootecnici, vengono prestate le seguenti garanzie a scelta dell'Assicurato, come indicate nella Polizza.

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

A. La polizza indennizza il Contraente/Assicurato **entro i limiti della Soglia di Danno**, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. **Abbattimento Forzoso**, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. **Mancato Reddito "BASIC"**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizootie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

| Specie | Epizootia | Abbattimento FORZOSO | Mancato Reddito "BASIC" |
|-----------------|---|----------------------|-------------------------|
| Avicoli | Influenza Aviaria | | SI |
| | Malattia di Newcastle, | | SI |
| | Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis) | | SI |
| Bovini | Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica | SI | SI |
| | Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa e Dermatite Nodulare Contagiosa | | SI |
| | Dermatite Nodulare Contagiosa (ad esclusione della Regione Sardegna) | | |
| Bufalini | Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica | SI | SI |
| | Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa | | SI |
| | Dermatite Nodulare Contagiosa (ad esclusione della Regione Sardegna) | | |
| Cunicoli | Mixomatosi | SI | SI |
| | Malattia Emorragica Virale | SI | SI |
| Equidi | Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale | SI | |
| Ovini e caprini | Brucellosi e Scrapie | SI | SI |
| | Afta Epizootica, Blue Tongue e Dermatite Nodulare Contagiosa | | SI |
| Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky | | SI |

| | | | |
|--|----------------------|--|----|
| | Peste Suina Africana | | SI |
|--|----------------------|--|----|

B. La polizza indennizza il Contraente/Assicurato per la **Perdita di animali di alto valore genetico**, con punteggio Rank superiore a 75, derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattie infettive o epizootie assicurate specificate nella seguente tabella:

| Specie | Epizootia |
|-------------------|---|
| Bovini e Bufalini | Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzoistica |
| | Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa |

C. La polizza indennizza il Contraente/Assicurato per la **Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattie infettive o epizootie assicurate specificate nella seguente tabella:

| Specie | Epizootia |
|----------|--|
| Bovini | Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzoistica, |
| | Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa |
| Bufalini | Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzoistica Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa |
| Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky e Peste Suina Africana |

D. La polizza indennizza il Contraente/Assicurato per la perdita di animali in conseguenza di **Evento predatorio da canide**, nei casi di seguito descritti:

| Specie | La garanzia opera unicamente nel caso in cui l'azione dell'animale predatore determini: |
|-----------------|---|
| Bovini | <ul style="list-style-type: none"> - la morte - l'abbattimento d'urgenza - lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina - il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale). |
| Bufalini | |
| Equidi | |
| Ovini e Caprini | |

E. La polizza indennizza il Contraente/Assicurato per la **Perdita di animali non deambulanti** in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del Reg. CE 1/2005 **per la sola specie bovina**.

F. La polizza indennizza il Contraente/Assicurato, **per le sole specie bovina e bufalina**, la Perdita dei capi conseguente a **Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum**.

 **Che cosa NON è assicurato?**

Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- b) rischi atomici;
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- d) con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;

- e) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- f) ad Animali, non identificati o non identificabili, o non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- g) da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detiene la migliore qualifica sanitaria;
- h) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa in materia di sanità animale, benessere animale e gestione degli allevamenti relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- i) da eventi non certi.
- j) in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia.
- k) in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Franchigia assoluta e scoperti

Franchigia Contrattuale per Focolaio

I Sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai focolai epizootici ed ai piani di risanamento, sono indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato, elevata al 20% (venti per cento) per gli allevamenti situati nelle aree a maggior rischio epidemiologico; tali percentuali vanno applicate al 20% dell'importo di valore assicurato riportato nella Polizza. Tale franchigia deve, comunque, rimanere a carico dell'Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Per il solo caso di animali al pascolo/alpeggio, se il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello riportato nella Polizza, la franchigia applicata è del 20%.

Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si è verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione della Polizza, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, è applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

Come intervengono franchigia e scoperti sul Danno da Abbattimento Forzoso?

Esempio:

Nella provincia in cui si trova l'allevamento assicurato contro la Brucellosi 8 mesi prima della sottoscrizione della Polizza si è verificato un Focolaio di Brucellosi

Valore stimato del danno: euro 40.000

Lo scoperto applicabile è pari al 10%;

Indennizzo: euro 40.000 – 4.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 36.000.

Se la provincia in questione è in un'area a maggior rischio epizootico (es. Campania) lo scoperto applicabile è il 20%, quindi:

Importo del Valore del Danno valutato in euro 40.000.

Scoperto applicabile è pari al 20%;

Indennizzo: euro 40.000 – 8.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 32.000.

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area ai maggior rischio epizootico nel caso in cui la prima sottoscrizione della Polizza sia avvenuta successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un ulteriore scoperto del 20%.

Al fine delle presenti condizioni contrattuali, le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:

| Specie | Epizoozia | Area a maggior rischio epidemiologico |
|-----------------|---|---|
| Avicoli | Influenza Aviaria | Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna |
| | Malattia di Newcastle | |
| | Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis) | |
| Bovini | Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa e Dermatite Nodulare Contagiosa | Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia |
| | Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica | |
| Bufalini | Afta Epizootica e Pleuropolmonite Essudativa Contagiosa e Dermatite Nodulare Contagiosa | |
| | Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica | |
| Cunicoli | Mixomatosi | Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania |
| | Malattia Emorragica Virale | |
| Equidi | Anemia Infettiva, Encefalite Equina e Arterite Virale | Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia |
| Ovini e Caprini | Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue Afta Epizootica e Dermatite Nodulare Contagiosa | Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia |
| Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky | Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Calabria |

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella seguente:

| Livello acquisito | | Scoperto |
|-------------------|--|----------|
| I | Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR | Nessuno |
| II | Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR | 5% |
| III | Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR | 10% |
| IV | Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR | 15% |
| V | Greggi aderenti al piano | 20% |

Scoperto sull'Indennizzo per Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum:

| | |
|--------|--------------------|
| Bovini | 10% minimo € 3.000 |
|--------|--------------------|

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati

Condizione per rivestire la qualifica di Contraente/Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;

- b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- c) aver consegnato a Generali Italia la Polizza regolarmente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) e, per gli apicoltori, alla B.D.A.;
- d) essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un allevamento (identificato con un proprio codice DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE) munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 5 anni ;
- e) aver sottoscritto, per lo stesso allevamento, almeno una garanzia relativa alle Epizootie della Polizza Agevolata Rischi Zootecnici MOD. CA RIS ZOO 2.

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

| Specie | Tipologia di allevamento | Specie | Tipologia di allevamento |
|-----------------|--|-------------------|---|
| | | Cunicoli | A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso |
| Avicoli | Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo | Equidi | Da carne |
| | | Ovicaprini | Da latte Da carne |
| Bovini | Da carne Da latte Da rimonta | Suini | Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio) |
| Bufalini | Da latte | | |

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:

| Tipo Qualifica | Malattia Infettiva/Epizootia |
|--|--|
| Accreditamento dell'allevamento | Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky |
| Ufficialmente Indenne dell'allevamento | Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini |
| Ufficialmente Indenne della Regione | Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana |
| Livello Genetico | Scrapie |
| Indenne da sierotipo della provincia | Blue Tongue |

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata **solo nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate**, dal quale si evince che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione della Polizza e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) sono state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione della Polizza.

In tutti i casi in cui la somma dei Valori Assicurati per le garanzie relative alle malattie infettive è superiore al valore di 500.000,00 euro può essere effettuata una visita ispettiva da remoto o in presenza presso gli allevamenti oggetto della copertura dal personale tecnico incaricato dalla Direzione di Generali Italia, al fine di verificarne le condizioni di assicurabilità.

Art. 4.2 - Redazione della Polizza e termini di assunzione dei rischi

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di una Polizza, sottoscritta dal Contraente e da Generali Italia, **che attesta la data di decorrenza e di scadenza della copertura.**

La Polizza deve contenere:

- A) i dati anagrafici del Contraente/Assicurato;
- B) i seguenti dati specifici della copertura:
 - Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
 - L'indicazione delle garanzie prestate;
 - Il codice di identificazione aziendale;
 - Le date di sottoscrizione, efficacia e scadenza della copertura;
 - La Franchigia;
 - Il Tasso di premio;
 - L'importo del Premio Dovuto (rateo di premio);
 - Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
 - La firma del Contraente/Assicurato e di Generali Italia.

L'Anagrafica del Contraente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale e il numero dei beni devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale e all'Anagrafe Zootecnica aggiornati alla data di sottoscrizione della Polizza.

La Polizza deve essere compilata in ogni sua parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dal Contraente/Assicurato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce la Polizza, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Alla Polizza deve essere allegata copia del Piano Assicurativo Individuale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Le garanzie operano solo se la Polizza è firmata dal Contraente

Il termine inderogabile di sottoscrizione della Polizza scade il 31 ottobre, anticipato al 30 agosto per le Aree a maggior rischio epidemiologico.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali variazioni a Polizze già emesse, notificate al Contraente/Assicurato.

In quali casi si emettono appendici di variazione?

Esempio:

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio il regime IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Da quando decorre l'efficacia della copertura?

Esempio:

Allevamento di bovini sito in Lombardia, zona a basso rischio epidemiologico (vedi tab. all'Art. 3.1) a cui si applica una carenza contrattuale di 30 giorni (vedi tab. all'Art. 7.2):

- 1 aprile – Il Contraente sottoscrive la Polizza e automaticamente alla stessa data parte la messa in copertura.
- 1 maggio – termina il periodo di carenza e inizia quello di efficacia della copertura



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 6.1 - Obblighi derivanti dalla polizza

Il Contraente/Assicurato è tenuto a:

- a) dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati sono affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l'Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.
- b) comunicare a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali e a inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento.
Se il Contraente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 5 giorni lavorativi, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa.
- c) attenersi alla vigente normativa in materia di Sanità Animale relativa alle Malattie oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli Animali;
- d) consentire al personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati e di esaminare la documentazione inerente alla copertura assicurativa e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;
- e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- f) fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;
- g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare a Generali Italia l'eventuale corresponsione di indennità o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;
- h) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale assicurabile allevata all'interno di un territorio comunale;
- i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei beni assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente/Assicurato, all'Agenzia che ha in carico la Polizza, per emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dal Contraente;
- j) segnalare eventuali variazioni anagrafiche e identificative dell'Allevamento entro 15 giorni dalla data della variazione anche per il tramite del Contraente/Assicurato, all'Agenzia che ha in carico la Polizza per emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dal Contraente.

Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti a Generali Italia o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato³ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6.4 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se **omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennizzo**. Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁴.

Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, **devono** essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e **devono essere inviate** all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6.6 - Legge applicabile e Foro competente

La polizza è disciplinata dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente/Assicurato o dei suoi aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 6.7 - Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 6.8 - Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei Sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 - Durata della Polizza

La Polizza decorre dalle ore 00:00 del giorno di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dell'anno in corso, senza tacito rinnovo.

Art. 7.2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie della Polizza

La copertura decorre dalla data di sottoscrizione della Polizza. Se il Contraente rinnova senza soluzione di continuità la copertura con la stipula di una nuova Polizza dal primo gennaio dell'anno successivo, non opera la carenza.

Per le nuove Polizze, l'efficacia delle garanzie relative alle Epizootie è successiva al Periodo di carezza contrattuale che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato:

| DECORRENZA GARANZIA dalle ore 24:00 del | AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO (Vedi Art. 3.1) EFFICACIA DELLA GARANZIA dalle ore 24:00 del |
|--|---|
| 30° giorno | 60° giorno |

Per le garanzie Evento predatorio da canide, Perdita di animali non deambulanti, l'efficacia della garanzia è successiva alla carezza contrattuale di tre giorni.

Per la garanzia Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, l'efficacia della garanzia è successiva alla carezza contrattuale di trenta giorni.

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carezza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura per la stessa tipologia di rischio prestata con altra polizza di Generali Italia o di altra Compagnia assicurativa;
2. subentri in caso di morte/eredità;
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUA, partita IVA e tipologia produttiva;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento stesso.

La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre, a prescindere dalla data di sottoscrizione della Polizza.

Le garanzie sono efficaci solo se la Polizza è debitamente firmata dal Contraente ed è stato pagato il relativo premio.



Come posso disdire la polizza?

Art. 8.1 - Recesso - Diritto di Ripensamento

Se la copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione della Polizza, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchessa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente/Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente/Assicurato l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Art. 9.1 - Calcolo del premio della Polizza

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Il **Premio Annuo della Polizza** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo di copertura** e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nella Polizza di assicurazione è comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

Esempio di calcolo del premio

Valore assicurato: 100.000 euro

Tasso di tariffa: 0,24%

Premio: euro 100.000 x 0,24% = euro 240

In caso di cessazione anticipata della copertura e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente:

- nei casi di subentri per morte/eredità;
- nei casi di cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;
- nei casi di cambio anagrafico del codice CUAA e di quello identificativo dell'allevamento ma non dell'allevamento fisico;
- nei casi nei quali si può configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell'allevamento;

il premio dovuto è calcolato come segue:

- per il Contraente/Assicurato cessante: in pro rata dalla data di sottoscrizione della Polizza fino alla data di cessazione;
- per il Contraente/Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di sottoscrizione della Polizza fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Esempio di calcolo del premio in caso di cessazione/subentro

Durata del rischio del Contraente cessante: dal 1° gennaio al 31 marzo pari a 3/12 di annualità

Durata del rischio del Contraente subentrante dal 1° aprile al 31 dicembre pari a 9/12 di annualità

Premio annuo complessivo euro 240

Premio a carico del Contraente cessante: 3/12 x euro 240 = euro 60

Premio a carico del Contraente subentrante: 9/12 x euro 240 = euro 180

Il Premio annuo minimo

E' stabilito un premio minimo di € 20,00.

Art. 9.2 - Adeguamento del premio in corso d'anno della Polizza

Generali Italia provvede:

- entro il 30 novembre di ciascuna annualità, all'aggiornamento dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente;**
- entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva, all'adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie.**

Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio possono essere accettati o rifiutati dal Contraente; in caso di accettazione viene emessa una nuova polizza.

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti a Generali Italia o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione⁵.

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia può essere tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato⁶, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.3 - Pagamento del premio da parte del Contraente

Il Contraente all'atto della sottoscrizione della Polizza paga il premio a Generali Italia

Il premio o le rate di premio possono essere pagati dal Contraente all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze

Art. 9.4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 - Obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente/Assicurato in relazione alle coperture oggetto di assicurazione di seguito specificate:

- A. **Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno** derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
- B. **Perdita di animali di alto valore genetico** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
- C. **Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

ha l'obbligo di:

- a) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33 (ZOOTECNIA TASTO 6), il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, e all'Agenzia di riferimento, l'evento, da confermare con l'invio, a mezzo fax oppure posta elettronica, entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi:**
 - dell'esito delle prove sierologiche riferite alle epizoozie assicurate relative agli ultimi 5 anni;
 - di tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
 - di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Fascicolo Aziendale e dall'estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti, aggiornati alla data del Sinistro (ove non presente l'estratto della B.D.N., copia cartacea del registro di carico e scarico degli animali);
- b) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti**, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, **con un preavviso** che deve essere **pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi**;
- c) per le specie sotto riportate, consegnare entro dieci giorni dalla denuncia i seguenti documenti:

| Avicoli | Cunicoli |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni; 2. Certificazione di Capi provenienti da Allevamenti indenni da salmonella, con specifico riferimento ai tipi Enteritidis e Typhimurium; 3. Copia del piano di autocontrollo aziendale nei confronti di salmonella Enteritidis e Typhimurium, approvato dall' ASL competente; 4. Autocertificazione rilasciata dal Contraente/Assicurato, comprovante l'avvenuta disinfezione; 5. Modelli 4 e/o bolle di consegna dei Capi accasati, per i cicli produttivi effettuati nel periodo di efficacia della copertura assicurativa. 6. Copia del piano di vaccinale e documentazione relativa alla somministrazione del vaccino e relativi richiami per Salmonella Enteritidis e Typhimurium vidimato dal medico veterinario competente. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni; 2. Dichiarazione inerente alla data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di copertura delle garanzie; 3. Documentazione relativa alla somministrazione del vaccino e relativi richiami per Malattia Emorragica Virale (MEV/RHD) ceppi MEV e MEV2, vidimata dalla ASL competente; 4. referto dell'I.Z.S. di riferimento che attesti la presenza della malattia assicurata; 5. relazione medico veterinaria che certifichi la necessità di procedere con l'abbattimento di tutti i capi; 6. Documentazione relativa alla macellazione e/o allo smaltimento dei capi abbattuti. |

- d) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- e) consegnare a Generali Italia – per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
- f) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- g) consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, Generali Italia a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.

D. Evento predatorio da canide

- a) **Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L. competente per territorio; nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L., l'allevatore deve attivare un Veterinario aziendale per accertare la causa di morte del capo deceduto, dando in entrambi i casi contestuale avviso dell'evento al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, il Servizio telematico de Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, e all'Agenzia di riferimento;**
- b) **Comunicare preventivamente al Call Center Denuncia Sinistri la data e il luogo dell'eventuale abbattimento di urgenza dei capi infortunati** al fine di consentire al personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti;
- c) **Confermare**, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi all'evento **con l'invio di:**
 - **copia del certificato Veterinario comprovante l'avvenuto accertamento e riportante: la causa del decesso, l'elenco dettagliato dei capi deceduti, l'elenco dei capi eventualmente dispersi, la dinamica dell'evento, il tipo di animale predatore che ha causato il danno (lince, lupo o canide);**
 - **copia della denuncia presentata presso la Pubblica Autorità, riepilogativa degli animali dispersi, che devono risultare chiaramente e singolarmente identificati;**
 - **ordinanza sanitaria di interramento se il capo non viene smaltito;**
 - **documentazione idonea a comprovare l'eventuale iscrizione del singolo capo ad un Libro**

Genealogico/Registro Anagrafico relativo alla razza detenuta.

- E. **Perdita di animali non deambulanti** in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina
- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), l'evento;
 - confermare la denuncia a mezzo fax o posta elettronica entro 48 ore lavorative successive a Generali Italia, con l'invio del certificato di non trasportabilità e di idoneità alla macellazione redatto da Veterinario professionista.
- F. **Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum**
- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), l'evento;
 - confermare la denuncia a mezzo fax o posta elettronica entro 48 ore lavorative successive a Generali Italia, con l'invio del certificato o relazione del Medico Veterinario Ufficiale ASL nella quale, sulla base della sintomatologia clinica riscontrata negli animali, si certifica la tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum.

Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

| | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Valore Assicurato dell'allevamento | = | Numero dei Beni Assicurati | X | Valore assicurato unitario |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente, le consistenze zootecniche devono essere espresse per le seguenti garanzie e specifiche tipologie produttive di allevamento:

| A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno , per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata. | | | |
|--|--|--|--|
| Specie | Tipologia di allevamento | Abbattimento forzoso | Mancato Reddito Basic |
| Avicoli | Incubatoi | garanzia non prestata | garanzia non prestata |
| | Per la produzione di carne - Capponi | | metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A. |
| | Per la produzione di carne - Polli | | |
| | Per la produzione di carne - Tacchini e Oche | | |
| | Per la produzione di carne - Altre specie | | |
| | Per la produzione di uova da cova | | |
| | Per la produzione di uova da consumo | numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A. | |
| Bovini | Da ingrasso | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | garanzia non prestata |
| | Da rimonta | | numero di fattrici da F.A. |
| | Da carne | | |
| | Da latte | | |
| Bufalini | Da latte | | |
| Cunicoli | A ciclo aperto | numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5 | numero dei fori fattrice |
| | A ciclo chiuso | | |
| | Da ingrasso | garanzia non prestata | numero di capi presenti in allevamento da F.A. |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| Equidi | Da carne | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | garanzia non prestata |
| | Da latte | | |
| Ovi caprini | Da latte | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | numero di fattrici da F.A. |
| | Da carne | | |
| Suini | Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia | garanzia non prestata | numero di fattrici (scrofe) da F.A. |
| | Ingrasso e Multisede/Svezamento, Magronaggio e Finissaggio | | numero di capi presenti in allevamento da F.A. |

La quantità di latte assicurata è commisurata al numero delle fattrici, come riportato nel PGRA o, in alternativa, alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

| | |
|----------|---|
| Bovini | Il numero dei Beni Assicurati è pari alla sommatoria dei punti rank di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento superiore a 75, rilevato dalla documentazione dell'Associazione nazionale di Razza oppure al prodotto del numero di punti rank medi di stalla, eccedenti il valore di 75, per il numero di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento |
| Bufalini | |

C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata

| | |
|----------|---|
| Bovini | Il numero dei Beni Assicurati è pari ai q.li di reflui zootecnici dichiarati dal Contraente/Assicurato nei limiti della media produttiva del triennio precedente, redatta in base ai Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli ultimi 3 anni. |
| Bufalini | |
| Suini | |

D - Evento predatorio da canide

| | |
|-----------------|---|
| Bovini | Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo. |
| Bufalini | |
| Equidi | |
| Ovini e Caprini | |

E - Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005

| | |
|--------|---|
| Bovini | Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo. |
|--------|---|

F - Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum

| | |
|-------------------|---|
| Bovini e Bufalini | Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo. |
|-------------------|---|

Il **Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria (%) | X | Prezzo Unitario |
| B - Perdita di animali di alto valore genetico | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria (%) | X | Prezzo Unitario |
| C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria (%) | X | Prezzo Unitario |
| D - Evento predatorio da canide | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria | X | Prezzo Unitario (TABELLA "Valore Medio del capo") |
| E - Perdita di animali non deambulanti | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria (%) | X | Prezzo Unitario |
| F - Perdita di animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria | X | Prezzo Unitario |

Art. 1.3 - L'Indennizzo dei danni

A. **Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno** derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata. L'Indennizzo per le perdite parziali del valore del capitale zootecnico a seguito di **Abbattimento Forzoso** è pari al Valore ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo abbattuto, **disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria** di Abbattimento Forzoso, liquidato:

- mediante la **moltiplicazione per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria**, presente in Polizza ;
- **tenendo conto di eventuali rifusioni e contributi** spettanti al Contraente/Assicurato in base alla vigente normativa.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso | = | Valore ISMEA di ciascun capo abbattuto | X | Produzione Assicurata Unitaria |
|---------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto è considerato pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/razza/categoria di riferimento.

L'Indennizzo per il **Mancato Reddito Basic** è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria, emessa in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data di emissione e quella di revoca della stessa.

L'Indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

| | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|---|---|
| Diaria Giornaliera | = | Valore Assicurato dell'allevamento | : | 180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili per sinistro) |
|--------------------|---|------------------------------------|---|---|

L'Indennizzo per il MANCATO REDDITO "BASIC" è calcolato come segue:

| | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|
| Fermo dell'allevamento a seguito di Abbattimento forzoso totale | = | Diaria Giornaliera | X | n.° dei giorni (con il limite di 180 giorni annui indennizzabili per sinistro) |
|---|---|--------------------|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------|---|--|
| Mancata Produzione a seguito di Abbattimento forzoso parziale di fattrici | = | Diaria Giornaliera /n° fattrici assicurate | X | fattrici abbattute | X | n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni indennizzabili per sinistro) |
|---|---|--|---|--------------------|---|--|

Per la sola specie Cunicola, il numero massimo dei giorni indennizzabili è pari a 90.

B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

L'Indennizzo per la perdita di animali di alto valore genetico a seguito di Abbattimento Forzoso è pari al prezzo unitario (Valore ISMEA del punto rank per la specie e razza di ogni capo abbattuto), disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria, liquidato mediante la seguente **moltiplicazione**:

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| Prezzo Unitario (<u>Valore ISMEA di ogni punto rank</u>) | X | Sommatoria dei punti rank al netto dei primi 75 | X | Produzione Assicurata Unitaria |
|---|---|---|---|--------------------------------|

C. Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

L'Indennizzo per la Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria emessa in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale.

Il numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data di emissione e quella di revoca della stessa, fino ad un massimo di 180 giorni.

L'Indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

| | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|---|---|
| Diaria Giornaliera | = | Valore Assicurato dell'allevamento | : | 180 giorni (N° massimo dei giorni indennizzabili per sinistro) |
|--------------------|---|------------------------------------|---|---|

L'Indennizzo per il Mancato Reddito per Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas è calcolato come segue:

| | | | | |
|------------|---|--------------------|---|---|
| Indennizzo | = | Diaria giornaliera | X | n.° dei giorni di fermo dell'allevamento (con il limite di 180 giorni indennizzabili per sinistro) |
|------------|---|--------------------|---|---|

D. Evento predatorio da canide.

L'Indennizzo per la morte o l'abbattimento d'urgenza causata da evento predatorio da canide, per le diverse specie assicurate, è pari al valore corrispondente alla categoria del capo sinistrato, moltiplicato per la Produzione Assicurata Unitaria:

| | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Indennizzo | = | Valore tabellare del capo sinistrato | X | Produzione Assicurata Unitaria |
|------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|

Il valore del capo sinistrato è riportato nelle seguenti tabelle valori:

| BOVINI (categorie di età) | Bovini di razza Piemontese Non iscritti L.G. | Bovini di razza Piemontese Iscritti L.G. | Bovini meticci e di altre razze Non iscritti L.G. | Bovini di altre razze Iscritti LL.GG/ Registri Anagrafici e Bovini di Razze in via di estinzione |
|--|---|---|--|---|
| Vitelli e vitelle Fino a 15 giorni | € 400,00 | € 600,00 | € 200,00 | € 450,00 |
| Vitelli e vitelle > 15 gg e fino a 6 mesi | € 700,00 | € 1.000,00 | € 300,00 | € 600,00 |
| Manzette > a 6 e fino a 12 mesi | € 1.100,00 | € 1.500,00 | € 600,00 | € 900,00 |
| Manze e giovenche > 1 anno e fino a 18 mesi | € 1.600,00 | € 2.000,00 | € 900,00 | € 1.200,00 |
| Vacche > 18 mesi fino a 10 anni | € 1.400,00 | € 2.200,00 | € 1.200,00 | € 1.100,00 |
| Vacche > 10 anni fino a 15 anni | € 700,00 | € 1.000,00 | € 600,00 | € 800,00 |

| OVINI (categorie di età) | Ovini di razza e ovini di razze in via di estinzione | Ovini meticci e di altre razze |
|--|---|---|
| Agnelli e agnelle fino a 2 mesi | € 80,00 | € 40,00 |
| Agnelli e agnelle > a 2 e fino a 6 mesi | € 100,00 | € 60,00 |
| Adulti > a 6 mesi | € 120,00 | € 90,00 |

| CAPRINI (categorie di età) | Caprini di razza e caprini di razze in via di estinzione | Caprini meticci e di altre razze |
|---------------------------------------|---|---|
| Capretti fino a 2 mesi | € 90,00 | € 50,00 |
| Capretti > a 2 e fino a 8 mesi | € 170,00 | € 100,00 |
| Capre e becchi > a 8 mesi | € 200,00 | € 80,00 |
| Becchi > a 12 mesi | € 240,00 | € 130,00 |

| EQUIDI (tutte le specie e età) | € 675,00 |
|---|-----------------|
| | |

I valori sopra riportati sono stabiliti in misura forfettaria e comunque ricompresi entro i valori di mercato ISMEA, (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587).

Si precisa che Generali Italia è impegnata:

In caso di smarrimento:

- **ad indennizzare il valore dei capi dispersi della specie ovina e caprina, in conseguenza di evento predatorio**, regolarmente accertato dal Veterinario Ufficiale, per i quali è stata presentata regolare denuncia di smarrimento presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza, **nel limite massimo del 10% del numero dei capi riportati nella Polizza.**

In caso di diroccamento:

- **ad indennizzare solo se l'evento predatorio ha comportato il contestuale decesso e/o ferimento di animali presenti nel medesimo gregge/mandria**, chiaramente riconducibili all'azione dell'Animale Predatore.

In caso di danni derivanti dalle spese per la pratica dell'eutanasia e prestazioni medico veterinarie:

- **a rimborsare le prestazioni sostenute per i capi che hanno subito lesioni entro il 3° giorno dalla data di scoperta dell'evento predatorio, documentate da diagnosi veterinaria e comprovate da regolare fattura o ricevuta fiscale**; le spese sostenute sono risarcite **nella misura fissa di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun bovino ed equino ed euro 35,00 (trentacinque/00) per ciascun ovino e caprino.**

E. Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005.

L'Indennizzo per l'Abbattimento di Animali non deambulanti è calcolato come segue:

| | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|
| Indennizzo per l'Abbattimento di Animali non deambulanti | = | Valore di mercato ISMEA di ciascun capo abbattuto | X | Produzione Assicurata Unitaria |
|--|---|---|---|--------------------------------|

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto è considerato pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/razza/categoria di riferimento.

F. Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum.

L'Indennizzo a capo per la perdita di Animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum è pari al **Valore di Mercato ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo morto o abbattuto**, disponibile alla data del Sinistro, - e con l'applicazione dello scoperto di cui al precedente Art. 3.1. – Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno.

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto è considerato pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/razza/categoria di riferimento.

Art. 1.4 - Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi, dovuti in base al presente Contratto, sono pagati al Contraente/Assicurato a mezzo bonifico bancario, entro 120 giorni dalla data di accadimento dell'evento, solo se tutta la documentazione del sinistro è stata consegnata a Generali Italia entro il 90° giorno.

Per le specie e tipologie produttive di seguito specificate l'Indennizzo calcolato come indicato all'Art. 1.3 – L'Indennizzo dei danni - viene liquidato applicando i coefficienti riportati nelle tabelle di liquidazione sottostanti:

Allevamento Bufalini

| Tabella di liquidazione dell'Indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti bufalini da latte | |
|--|------------|
| Tra il 01/04 al 30/9 | 1,1 |
| Tra il 1/10 e il 31/3 | 0,9 |

Nei casi di controversia in merito alla valutazione del Danno, il termine di cui sopra, di 120 giorni, viene ridotto a 30 giorni e decorre dalla data di accordo tra Generali Italia e il Contraente/Assicurato, anche per mezzo degli arbitri, nominati ai sensi dell'Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato - o all'esito dell'arbitrato irrituale.

Se è in corso un procedimento penale sulle cause del Sinistro, tale termine decorre dalla data di accertamento.

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza

della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C

Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato

L'ammontare del Danno viene valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato da Generali Italia presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

Se i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultano **superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati** indicati nella Polizza, **l'Indennizzo è ridotto in proporzione** al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nella Polizza ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dal Contraente/Assicurato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra deve comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non ha provveduto può essere effettuata dal presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto

¹ ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

³ ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile

⁴ ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

⁵ ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

⁶ ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile



generali.it